



**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLA
DENOMINAZIONE DELL'EMBLEMA DEL PARCO NATURALE
REGIONALE SIRENTE VELINO AI PRODOTTI E SERVIZI LOCALI**

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°60 del 31/08/2007



Regolamento per la concessione d'uso della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ai prodotti e servizi locali

Art.1 Scopo e Finalità

- 1) Il presente regolamento persegue lo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti e servizi locali nel rispetto dei principi di sostenibilità e compatibilità ambientale, al fine di contribuire alla tutela delle risorse presenti nel territorio, alla conservazione della biodiversità del contesto naturale ed alla salvaguardia delle tradizioni storiche, culturali e produttive locali.
- 2) L'obiettivo del presente articolato è quello di favorire lo sviluppo socio-economico locale attraverso la costituzione di un processo di sensibilizzazione della comunità alle tematiche ambientali in sinergia con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino così come prescritti dalle disposizioni normative di cui alla Legge Regione Abruzzo n.23 del 7 marzo 2000 e Legge n.394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i..
- 3) La concessione del marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino ai produttori ed erogatori di servizi, esercenti l'attività all'interno dell'area protetta, ha il fine di :
 - a. migliorare la qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e servizi presenti nel territorio;
 - b. promuovere tutte quelle attività dei produttori ed erogatori di servizi che si dimostrino rispettose dell'ambiente e che contribuiscano alla valorizzazione dell'immagine del territorio presso la collettività;
 - c. distinguere e rendere visibile presso i consumatori e fruitori il contributo reso dai concessionari del marchio del Parco nel miglioramento ambientale;
 - d. promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici presenti nell'area protetta attraverso l'adozione di sistemi di qualità volti alla salvaguardia ambientale del territorio ed al contempo alla incentivazione occupazionale della comunità locale.

Art.2 Oggetto

- 1) Il presente regolamento ha ad oggetto la concessione d'uso della denominazione e dell'emblema del "Parco Naturale Regionale Sirente – Velino", rappresentato dal logo grafico in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente articolato, con possibilità di raffigurarlo in varie dimensioni ma con osservanza della leggibilità e proporzione degli elementi grafici così come prescritto nei disciplinari di gestione del marchio per ogni specifico settore di seguito menzionati.

Art.3 Titolare del marchio

- 1) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino è titolare in via esclusiva della denominazione ed emblema "Parco Naturale Regionale Sirente Velino" e di "Parco Regionale Sirente Velino".
- 2) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, in forza delle prescrizioni di cui all'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.23/2000 e dell'art.14 commi 3 e 4 della Legge n.394/1991 e s.m.i, può concedere a terzi, a mezzo di convenzione e previo inoltro di apposita domanda, l'utilizzo del suindicato marchio e ne verifica, direttamente ovvero tramite soggetti terzi, il corretto e legittimo uso da parte del concessionario.



Art.4 Ambito di applicazione

- 1) L'utilizzo della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale Sirente – Velino, così come raffigurato in allegato 1, viene concesso dall'Ente Parco a quei soggetti che operino nel territorio dell'area protetta, così come individuata dalla Legge Regione Abruzzo n.23/2000 e/o che operino nei Comuni facenti parte della Comunità del Parco, i quali facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente regolamento nonché nei regolamenti applicativi di cui in appresso.

Art.5 Destinatari del marchio

- 1) Possono beneficiare del marchio tutti i soggetti che operino nei seguenti settori: agricolo e agroalimentare, attività turistico-ricettive, attività di ristorazione, artigianato, servizi finalizzati alla tutela dell'ambiente.
- 2) La concessione d'uso del marchio viene rilasciata sulla base di specifici regolamenti attuativi per ciascun settore di appartenenza, approvati dal Consiglio Direttivo del Parco.
- 3) I soggetti richiedenti la concessione del marchio devono soddisfare, a pena di inammissibilità della richiesta, i seguenti requisiti:
 - a. devono svolgere la loro attività all'interno dell'area protetta e/o dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco così come individuato nell'art.4 che precede. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni ed i servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area di cui sopra.
 - b. devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dai regolamenti applicativi e disciplinari di gestione del marchio predisposti per ciascun settore di appartenenza;
 - c. devono rispettare le norme relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro nonché la normativa vigente per ciascun settore di appartenenza;
 - d. devono, altresì, dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici – ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;



- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

e. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- nel caso di Enti, Consorzi e Associazioni, dal Presidente.

Art.6 Attività promozionali del Parco

- 1) Il Parco, direttamente o tramite soggetti terzi, potrà intraprendere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge n.394/1991 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo n.23/2000, attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti/servizi dell'area protetta che hanno ottenuto il marchio del Parco.
- 2) L'elenco dei prodotti/servizi del Parco sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco, il quale sarà suddiviso per categorie e settori di appartenenza ed aggiornato automaticamente. L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del predetto Albo che verrà pubblicato sul proprio sito web ufficiale, per favorire la massima trasparenza e pubblicità ai nominativi dei beneficiari ed alle tipologie dei prodotti/ servizi inseriti.

Art.7 Domanda di concessione d'uso del marchio

1)I soggetti interessati alla concessione d'uso del marchio del Parco, devono presentare apposita domanda, nelle forme e nei termini specificati per ciascun settore di appartenenza, dai regolamenti applicativi e dai relativi disciplinari di gestione del marchio. Nella domanda, i soggetti richiedenti il marchio, indicano:

- a. generalità del richiedente (nome e cognome, ragione sociale o denominazione, indirizzo della sede legale dell'organizzazione e dell'amministratore responsabile, estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA);
- b. autocertificazione che il soggetto richiedente possiede i requisiti prescritti dall'art.5 che precede, oltre a quelli ulteriori individuati nei regolamenti applicativi per ciascun settore di appartenenza e che, comunque, non ha



commesso infrazioni o reati in materia di tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di appartenenza;

- c. indicazione dei prodotti e/o servizi ai quali si intende associare il marchio;
- d. per tutti i prodotti e servizi, il soggetto richiedente deve indicare:
 - la natura del prodotto e/o servizio;
 - le modalità d'uso della denominazione e dell'emblema del Parco;
 - l'impegno ad osservare le prescrizioni del presente regolamento nonché dei regolamenti applicativi predisposti per ciascuna tipologia di attività;
 - l'impegno a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza e igiene sul lavoro, le specifiche disposizioni del settore di attività, le disposizioni urbanistico-edilizie vigenti avuto riguardo alle strutture ove si espletano i processi di produzione, la commercializzazione dei prodotti e l'erogazione dei servizi.
 - l'impegno ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità ambientale del prodotto e/o servizio;
 - l'impegno ad accettare l'effettuazione di tutte le verifiche ispettive che il Parco, direttamente ovvero tramite un soggetto terzo, riterrà opportune;
 - l'impegno a partecipare alle attività promozionali del Parco nell'ambito del settore di appartenenza o comunque a quest'ultimo connesse e/o collegate;
 - l'impegno ad utilizzare manodopera locale;
 - l'impegno a svolgere le attività del settore di appartenenza che non contrastino con le prescrizioni di cui alla Legge n.394/1991 e s.m.i. e con quelle previste nella Legge Regione Abruzzo n.23/2000;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente al Parco l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del marchio e sul rispetto del presente articolato nonché dei regolamenti applicativi predisposti per ciascun settore di appartenenza;
 - l'impegno a fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'Ente titolare del marchio;
 - l'impegno ad utilizzare il marchio ed i suoi segni distintivi sui prodotti, sulle attività e/o sul materiale informativo e promozionale, solo previa apposita autorizzazione del Parco e nel rispetto delle regole d'uso del marchio contenute nei diversi regolamenti applicativi e nei relativi disciplinare di gestione.
- e. per i prodotti naturali e per quelli derivanti dalle attività agro-silvo-pastorali, oltre a quanto specificato nei suindicati punti a,b,c,d, il soggetto richiedente deve, garantire:
 - l'originalità e la rintracciabilità ovvero il collegamento con il territorio del Parco, con le sue tradizioni ed i suoi valori;



- la naturalità ovvero la produzione, la trasformazione, la fabbricazione secondo criteri e modalità che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali.
- f. per i prodotti artigianali, oltre a quanto specificato nei punti a,b,c,d, che precedono, il soggetto richiedente deve specificare:
- l'autenticità ed il carattere artigianale ovvero non standardizzato del prodotto;
 - il legame con il territorio del Parco, con le sue tradizioni ed i suoi valori.
- g. gli erogatori di servizi, oltre a quanto specificato nei punti a,b,c,d, che precedono, devono seguire un piano di sviluppo dell'offerta turistica attraverso l'adozione di sistemi finalizzati al miglioramento delle qualità ambientali del servizio.

Art.8 Rilascio della concessione d'uso del marchio del Parco

- 1) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino rilascia il proprio marchio attraverso apposita istanza del soggetto richiedente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti attuativi predisposti per i diversi prodotti e/o servizi ed a seguito di verifiche documentali ed ispettive effettuate anche a mezzo di soggetti terzi a ciò delegati dal Parco.
- 2) L'iter procedurale per il rilascio della concessione in uso del marchio, prevede:
 - a. la presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente nel termine e con le modalità previste dai regolamenti applicativi predisposti per ciascun settore di appartenenza;
 - b. un'istruttoria documentale ed ispettiva;
 - c. la redazione di un piano di sviluppo delle qualità ambientali del prodotto e/o servizio;
 - d. la verifica della conformità del prodotto e servizio alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti applicativi per ciascuna tipologia di attività e nei relativi disciplinari di gestione del marchio;
 - e. in caso di esito favorevole della istruttoria suindicata, il rilascio della concessione d'uso del marchio al soggetto richiedente, con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco;
 - f. verifiche ispettive e documentali successive di monitoraggio dell'uso del marchio;
- 3) Il diritto all'uso del marchio da parte del soggetto richiedente è subordinato alla stipula di apposita convenzione di seguito specificata.
- 4) Il marchio non può costituire in nessun caso marchio principale ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni ed erogatore di servizi cui si riferisce, essere dunque associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta, alla denominazione o ragione sociale. La dimensione nella riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto.
- 5) L'uso del marchio è concesso per il periodo di tre anni e deve avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti applicativi per ciascuna tipologia di attività e nei relativi disciplinari di gestione del marchio. Il marchio, previa verifica del rispetto di tutte le prescrizioni afferenti la sua concessione ed utilizzo nonché



la redazione di un nuovo piano di sviluppo delle qualità ambientali possedute in relazione all'attività espletata, può essere rinnovato in capo al soggetto beneficiario per ulteriori tre anni laddove quest'ultimo dimostri di possedere tutti i requisiti per ottenere una nuova concessione. Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio salvo che quest'ultimo riavvii la procedura di concessione.

- 6) Il marchio, ottenuto a seguito dell'espletamento delle verifiche e dell'istruttoria sopra menzionate, deve essere riprodotto dal soggetto beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel disciplinare di gestione relativo al regolamento applicativo del settore di appartenenza.
- 7) Il beneficiario è responsabile dell'uso che fa del marchio e risponde, tenendo indenne il Parco, dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente regolamento, dei regolamenti applicativi e dei relativi disciplinari di gestione predisposti per ciascuna tipologia di attività e/o in relazione ai beni commercializzati, alle attività espletate ed ai servizi erogati con l'uso del marchio.
- 8) Il Concessionario del marchio ha l'obbligo di:
 - a. non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
 - b. non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito all'Ente Parco;
 - c. non utilizzare il marchio su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata.
 - d. non utilizzare il logo quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o il concessionario vi abbia rinunciato;
 - e. dare libero accesso al personale dell'Ente ovvero al soggetti delegati dal Parco al fine di esercitare l'attività di controllo in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolato, negli specifici regolamenti applicativi e nei relativi disciplinari di gestione per ciascuna tipologia di attività.
- 9) La concessione del marchio e la relativa pubblicità è specifica per singolo prodotto, attività e servizio autorizzato e non è trasferibile.

Art.9

Corrispettivo della concessione

- 1) L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso per i primi tre anni di concessione a titolo gratuito.
- 2) Per gli anni successivi, l'Ente Parco si riserva di concedere l'uso del proprio emblema e denominazione dietro pagamento di un contributo che verrà destinato alla tutela e promozione dei prodotti, servizi ed attività di cui all'art.5 comma 1 che precede, nonché alla promozione dell'occupazione in tali settori.
- 3) L'entità del corrispettivo, i termini e modalità di erogazione, verranno determinati ed individuati dall'Ente Parco con appositi atti deliberativi e dirigenziali, tenendo conto del volume del fatturato del soggetto già beneficiario del marchio ovvero del soggetto richiedente.



Art.10 Procedure di controllo

1) Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente regolamento e degli specifici regolamenti di accesso all'uso del marchio per ogni settore di appartenenza è demandato all'Ente Parco ovvero ad un organo terzo delegato dal Parco, come di seguito indicato, che provvede a:

- accertare che l'organizzazione sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio;
- accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto previsto negli artt.5 e 7 del presente regolamento;
- accertare che l'organizzazione operi conformemente alle prescrizioni contenute nei regolamenti applicativi per ciascuna tipologia di attività ed in quelle contenute nei relativi disciplinari di gestione del marchio;
- fornire informazioni relative alle modifiche/aggiornamenti legislativi;
- fornire le linee guida per l'autocontrollo aziendale specifiche per tipologia di azienda e di norme;
- fornire l'assistenza tecnica necessaria alla utilizzazione delle linee guida e per l'accesso ad eventuali finanziamenti necessari ad adeguamenti dell'organizzazione.

- 2) L'Ente titolare ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei prodotti e/o servizi oggetto della concessione d'uso del marchio.
- 3) I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti applicativi e dei relativi disciplinari di gestione nonché della convenzione di concessione stipulata, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
- 4) I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui ai disciplinari di gestione relativi ai regolamenti applicativi afferenti ciascun settore di appartenenza.

Art. 11 La convenzione di concessione

- 1) La convenzione disciplina e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti applicativi sopra richiamati ed individua i diritti, gli obblighi e le modalità di utilizzo del marchio da parte del soggetto beneficiario.
- 2) Nella convenzione viene prevista la risoluzione di diritto in caso di grave inadempimento ovvero la sospensione dell'utilizzo del marchio come prescritto dal seguente art.12.
- 3) Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a non usare il marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino:
 - a. per scopi contrari alla legge;



- b. in modo contrastante o per attività non conformi o per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale o lesive al patrimonio ed alle finalità istituzionali del Parco.
 - c. per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
 - d. in azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dal Parco;
 - e. alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
 - f. in modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
 - g. quale propria ragione commerciale o parte di essa.
- 4) Il beneficiario, attraverso la sottoscrizione della convenzione, si impegna a:
- a. adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità ambientale del prodotto o del servizio;
 - b. adottare nell'attività per la quale si richiede la concessione, le misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale;
 - c. operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
 - d. promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità dei prodotti e/o servizi del Parco alla luce della Carta Europea per il Turismo Sostenibile;
 - e. permettere l'accesso ad esperti incaricati o delegati dal Parco al fine di effettuare i controlli che si riterrà opportuni;
 - f. non dare a terzi in concessione o subconcessione il marchio che ha ottenuto;
 - g. non depositare o usare marchi o contrassegni in tutto o in parte confondibili con il marchio del Parco;
 - h. ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali il marchio è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
 - i. ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità conformi alle prescrizioni impartitegli dal Parco.
 - j. ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo de Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività che si svolgono nell'ambito territoriale dell'area protetta (ad esempio, informazione sugli eventi etc.) e che siano concessionarie del marchio del parco.
- 5) Oltre a quanto sopra previsto, la convenzione disciplina la durata della concessione del marchio che è triennale salvo rinnovo, previo espletamento positivo delle procedure di verifica da parte dell'organo di controllo; l'eventuale corrispettivo per l'uso dopo il triennio, le modalità di utilizzazione anche grafica del marchio; la comminatoria di sanzioni per l'uso non autorizzato o difforme da quanto stabilito nel presente regolamento nonché nei



regolamenti applicativi per ciascun settore di appartenenza come prescritto nel seguente articolo 12.

Art.12 Le sanzioni

- 1) L'Ente titolare del marchio, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti applicativi, nei disciplinari di gestione, nella relativa convenzione stipulata e/o nelle disposizioni legislative richiamate nel presente articolato, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare l'utilizzo del marchio da parte del beneficiario. Le predette sanzioni saranno annotate nell'albo ufficiale di cui all'art.6.
- 2) Per gravi inadempimenti specificati nella convenzione di concessione nonché nei relativi regolamenti applicativi disciplinanti l'utilizzo del marchio per ciascun settore di appartenenza e comunque in caso di uso non autorizzato o in contrasto con le prescrizioni contenute negli artt.5 e 7 del presente regolamento, il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione con conseguente perdita, in capo al beneficiario, del diritto all'uso della denominazione e dell'emblema del Parco ed obbligo, dietro intimazione e diffida scritta a mezzo di raccomandata a/r del Parco, al ritiro dalla circolazione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, di tutto il materiale, ivi comprese le etichette, i cataloghi e/o qualsiasi altra forma di comunicazione-pubblicità, in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del Parco e non potrà comunque ottenere una nuova concessione del marchio prima che sia trascorso un triennio dalla comminatoria della suindicata sanzione.
- 3) In tutti gli altri casi non rientranti nei commi 1) e 2) che precedono, il Parco provvede a darne comunicazione, mediante lettera raccomandata a/r, al concessionario, intimando e diffidando a quest'ultimo di sospendere immediatamente l'utilizzo del marchio nei prodotti e/o nei servizi finché quest'ultimo non provvederà a regolarizzare la situazione secondo quanto indicato dall'Organo deputato al controllo dell'uso del marchio. Il beneficiario del marchio deve adempiere in conformità delle prescrizioni impartitegli dall'organo di controllo entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida suindicata, pena la risoluzione di diritto della convenzione e la contestuale revoca del marchio.

Art.13 Norma Transitoria

- 1) Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano per lo svolgimento dell'attività indicate nell'art.5 comma 1) del presente regolamento, la denominazione e/o l'emblema del Parco senza autorizzazione, devono presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dal presente articolato.
- 2) Decorso il predetto termine, l'Ente intima la immediata cessazione dell'uso del proprio nome e/o denominazione nonché la distruzione di tutto il materiale che lo riporti, con riserva di avviare, al riguardo, azioni legali.